

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette in Modena il giorno sei del mese di aprile (06/04/2017) alle ore 14:40, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^a convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1 Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18 Lenzini Diego	SI
2 Maletti Francesca	Presidente	SI	19 Liotti Caterina Rita	SI
3 Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20 Malferrari Marco	SI
4 Arletti Simona		NO	21 Montanini Antonio	SI
5 Baracchi Grazia		SI	22 Morandi Adolfo	SI
6 Bortolamasi Andrea		SI	23 Morini Giulia	SI
7 Bortolotti Marco		SI	24 Pacchioni Chiara Susanna	SI
8 Campana Domenico Savio		SI	25 Pellacani Giuseppe	SI
9 Carpentieri Antonio		SI	26 Poggi Fabio	SI
10 Chincarini Marco		SI	27 Rabboni Marco	SI
11 Cugusi Marco		SI	28 Rocco Francesco	SI
12 De Lillo Carmelo		SI	29 Santoro Luigia	SI
13 Di Padova Federica		NO	30 Scardozzi Elisabetta	SI
14 Fantoni Luca		NO	31 Stella Vincenzo Walter	SI
15 Fasano Tommaso		SI	32 Trande Paolo	SI
16 Forghieri Marco		SI	33 Venturelli Federica	SI
17 Galli Andrea		SI		

e gli Assessori:

1 Bosi Andrea	SI	5 Guerzoni Giulio	SI
2 Cavazza Gianpietro	SI	6 Rotella Tommaso	NO
3 Ferrari Ludovica Carla	SI	7 Urbelli Giuliana	SI
4 Giacobazzi Gabriele	NO	8 Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 31

Prot. Gen: 2017 / 39783 - DG - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA
(Relatore Assessora Ferrari)

OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di Deliberazione, che il Consiglio comunale approva all'unanimità con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti: 23

Favorevoli 23: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Rabboni, Rocco, Scardozzi, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 4: i consiglieri Galli, Montanini, Morandi, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Bussetti, Di Padova, Fantoni, Fasano, Pellacani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

- che a norma dell'art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

- che, nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:

- ai sensi dell'art. 4 TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
 - f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP;
- a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, il Comune deve adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Premesso altresì:

- che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;

- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);

- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse

dall'ambito della cognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati www.comune.modena.it/organismi-partecipati);

Considerato:

- che è stata effettuata la cognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Modena in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- che gli esiti della cognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni;
- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa:

- le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso del Comune;
- le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, l. 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle generali finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP;

Considerato altresì:

- che, alla data di predisposizione della relazione allegata alla presente deliberazione, non è pervenuto alcun chiarimento da parte del legislatore o delle competenti autorità sulla portata e il significato di varie disposizioni contenute nel Testo Unico e, di conseguenza, sono state assunte le interpretazioni esposte nella medesima relazione con particolare riferimento:

- alla nozione di «fatturato» di cui all'art. 20, comma 2, lett. d);
 - agli oneri di motivazione imposti dal combinato disposto dell'art. 24 e 5 TUSP (in coerenza al principio tempus regit actum);
 - alla portata della previsione di cui all'art. 24, comma 7, TUSP;
 - alla nozione di controllo relativa alle società e agli enti diversi dalle società (al precipuo fine di individuare le partecipazioni indirette ex art. 2, lett. g), TUSP, da includere nella revisione straordinaria delle partecipazioni);
- che il Testo Unico non stabilisce espressamente quale sia l'organo comunale competente ad adottare il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP e si deve quindi ritenere che la relativa competenza ricada in capo al Consiglio comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata - quale parte integrante e sostanziale - alla presente deliberazione e ritenuto pertanto:

- di procedere alla dismissione - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - delle partecipazioni nelle società PROMO soc.cons. a r.l., BANCA POPOLARE ETICA soc.coop.p.a., BPER BANCA s.p.a., in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena;
- di autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure indicate nella citata relazione per le motivazioni ivi espresse;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, nei confronti del Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2014/121648 del 1/10/2014;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 20/03/2017;

D e l i b e r a

1. di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modena, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2. di procedere conseguentemente alla dismissione delle seguenti partecipazioni - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune:

- PROMO soc.cons. a r.l.;
- BANCA POPOLARE ETICA soc.coop.p.a.;
- BPER BANCA s.p.a. (partecipazione detenuta indirettamente per il tramite della ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano).

3. di formulare l'indirizzo all'ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano di procedere alla dismissione della partecipazione in BPER BANCA s.p.a. seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti.
4. di approvare tutte le misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata - nella relazione allegata, per le motivazioni, secondo i tempi e con le modalità in essa esposti.
5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano.
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna.
8. di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (alla relativa casella istituzionale di posta elettronica certificata) al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24, comma 3°, TUSP, in assenza dell'individuazione, da parte di detto Ministero, della propria struttura interna di cui all'art. 15 TUSP.

Infine la PRESIDENTE, al fine di permettere l'esercizio dei diritti sociali nelle imminenti assemblee delle società partecipate, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, che il Consiglio comunale approva all'unanimità con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti: 24

Favorevoli 24: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Montanini, Morini, Pacchioni, Poggi, Rabboni, Rocco, Scardozzi, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 3: i consiglieri Galli, Morandi, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Bussetti, Di Padova, Fantoni, Fasano, Pellacani.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 10/04/2017

Il Vice Segretario Generale
f.to Luisa Marchianò

C O M U N E D I M O D E N A
DIREZIONE GENERALE
Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 06/04/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MODENA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Davide Manelli

Visto di congruità
Il Direttore Generale
f.to Dott. Giuseppe Dieci

Modena, 15/3/2017

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 15/03/2017

Il Sindaco
f.to Gian Carlo Muzzarelli

L'Assessora al Bilancio, Finanze,
Tributi, Sistemi informatici e Smart city,
Personale, Riforma Pubblica Amministrazione
f.to Ludovica Carla Ferrari



Comune di Modena

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA

(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Marzo 2017

Indice

Premessa.....	3
Le partecipazioni societarie del Comune di Modena.....	8
1. CambiaMo s.p.a.....	11
2. ForModena soc.cons. a r.l.....	17
3. AMO s.p.a.....	24
4. Farmacie Comunali di Modena s.p.a.....	32
5. ModenaFiere s.r.l.....	37
6. SETA s.p.a.....	43
7. ProMo soc.cons. a r.l.....	50
8. HERA s.p.a.....	54
9. Ervet s.p.a.....	59
10. Banca Popolare Etica soc.coop.p.a.....	65
11. Lepida s.p.a.....	68
12. BPER Banca s.p.a. (partecipazione indiretta).....	75

Premessa

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP¹. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello

¹ I commi 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 4 del TUSP contemplano infatti una serie di attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società (parrebbe anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo prescritto dall'art. 4, comma 1°, TUSP, atteso il carattere derogatorio delle disposizioni di cui ai commi appena richiamati).

- dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
 - iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
 - v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
 - vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Atteso che, alla data di redazione della presente cognizione, non è stato fornito alcun chiarimento da parte del legislatore e delle autorità preposte al controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del TUSP, si assumono le seguenti interpretazioni:

- per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP pare corretto prendere a riferimento l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1°, lett. f), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, secondo la quale per "fatturato" si intende «la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»; ovvero i righi IC1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni - e IC5 - altri ricavi e proventi - della dichiarazione IRAP (come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19320 del 2009, esplicativa del predetto decreto). Una tale definizione, sebbene estrapolata da disposizioni aventi finalità diverse da quelle del TUSP, pare nondimeno utilizzabile ai fini di cui sopra in quanto, oltre a essere l'unica prevista dalla legislazione vigente, risulta corretta sul piano logico. Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono infatti preposte a realizzare le finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti (mediante lo svolgimento delle attività consentite dall'art. 4, commi 2° e seguenti del TUSP) e ai ricavi che conseguono dalle vendite e prestazioni caratteristiche debbono quindi necessariamente sommarsi i contributi che ricevono dagli enti partecipanti (ovviamente, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti). I valori di fatturato riportati nel presente documento sono pertanto calcolati mediante la somma dei soli ricavi monetari conseguiti da ciascuna società (ovvero sottraendo al valore della produzione indicato nel conto economico gli importi di cui all'art. 2425, comma 1°, lett. A), nn. 2, 3 e 4, del codice civile);
- gli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5, commi 1° e 2°, del TUSP sono imposti solamente per la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite in data posteriore all'entrata in vigore del TUSP. In applicazione del principio *tempus regit actum*, nel presente documento verranno pertanto riportate le motivazioni sulla cui base sono state acquisite le partecipazioni che il Comune di Modena possedeva alla data di entrata in vigore del Testo Unico. Tali motivazioni saranno integrate con un'analisi della sostenibilità economico-finanziaria solamente ove ciò non risulti palese alla luce dei dati di bilancio e industriali di ciascuna società, «a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative», posto che in tali ipotesi lo stesso art. 5, comma 1°, TUSP, prevede l'esenzione dagli "oneri di motivazione analitica" ivi specificati anche per l'acquisto di nuove partecipazioni o la costituzione di nuove società.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 7°, del TUSP, «gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali». Una tale norma, se da un lato è volta a estendere la revisione ex art. 24 del TUSP alle partecipazioni che le pubbliche amministrazioni hanno assunto in virtù di una facoltà loro espressamente concessa da previsioni legislative², dall'altro deve (altrettanto sicuramente) essere interpretata nel senso che le società costituite e le partecipazioni acquistate in virtù di un obbligo normativo sono soggette alla ricognizione di cui all'art. 24, comma 1°, TUSP, ma non possono essere oggetto delle misure (alienazione o “razionalizzazione”) previste dalla predetta disposizione³.

Occorre inoltre precisare che l’ambito della ricognizione richiesta dall’art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all’art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all’art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell’applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società⁴. Al di fuori di quella relativa

² Le “normative” richiamate dalla disposizione sopra citata «ovviamente possono essere anche regionali» (come precisato alla p. 6 della relazione illustrativa allo schema del TUSP-A.G. 297-bis), così come norme secondarie (cfr., per un dato pacificamente ricavabile dalla locuzione impiegata dal legislatore, V. DONATIVI, *Le società a partecipazione pubblica*, Milanofiori Assago, 2016, p. 289).

³ In questo senso, cfr. D. CENTRONE, *I piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la revisione straordinaria*, in *Azienditalia*, 10/2016, p. 957, ove a supporto di una tale conclusione vengono citati alcuni precedenti della giurisprudenza contabile sugli obblighi imposti dalla legislazione quadro statale in materia di servizi pubblici locali (art. 3-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138) e della relativa legislazione applicativa regionale, fra cui si veda Corte dei Conti-sez- contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, ove in motivazione si legge che «restano, ovviamente, escluse da ogni possibilità di valutazione del criterio “dell’indispensabilità della partecipazione” [di cui all’art. 1, comma 611°, l. 23 dicembre 2014, n. 190: *n.d.r.*] per ultimo richiamato tutte quelle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, quali per esempio, quelli relativi agli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa gestione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge». L’obbligatoria adesione degli enti locali agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, anche alla luce dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancato adempimento di tale obbligo, è stata inoltre efficacemente ed esaustivamente rimarcata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella relazione annuale per il 2016 su “Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali” (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, *ivi* alle p. 23 ss.).

⁴ A una tale conclusione, sulla scorta di varie argomentazioni (anche ulteriori rispetto a quelle fornite qui sopra), sono giunti anche i primi commentatori del Testo Unico: cfr. V. DONATIVI, *Le società a partecipazione pubblica*, cit., p. 1277 ss.; G. ASTEGIANO, *Le linee guida della riforma*, in *Azienditalia*, 10/2016, p. 847 s.; R. CAMPORESI, *Le società a controllo pubblico nel testo unico delle società a partecipazione pubblica: vademetum operativo*, rinvenibile sul sito www.commercialistatelematico.com, *ivi* alla p. 2.

alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo “congiunto” ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell’art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all’assemblea della società cui partecipano)⁵.

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all’analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all’art. 24, comma 1°, del TUSP⁶, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- “enti di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all’art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»⁷;
- “ente strumentale controllato” ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei confronti la regione o l’ente locale ha una

⁵ In questo senso depone anche la chiara scelta del legislatore di non accogliere l’osservazione espressa alla p. 44 s. del parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato in data 16 marzo 2016, che suggeriva di inserire un’autonoma definizione di “controllo congiunto”, «in quanto tale espressione non è mai utilizzata nel testo» (cfr. p. 3 della relazione illustrativa allo schema del TUSP-A.G. 297-bis).

⁶ Anche alla luce delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle gestioni pubbliche, [...] razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all’art. 1, comma 3°, del Testo Unico.

⁷ Come precisato dall’ANAC con la determinazione 17 giugno 2015, n. 8, «si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente». La predetta determinazione prosegue poi affermando che indici sintomatici della sussistenza di un controllo pubblico, che deve in ogni caso essere verificato in concreto sulla base dell’esercizio continuativo di un potere di ingerenza dell’amministrazione sulle attività o decisioni dell’ente, sono: «1. l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale; 2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell’amministrazione; 3. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 4. il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio: - l’approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; - l’approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria; - l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto; 5. la limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati; 6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote».

delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Sulla base delle citate definizioni sono stati individuati gli organismi - diversi dalle società di capitali - soggetti a controllo, di cui analizzare le partecipazioni societarie, che assumono per il Comune di Modena la qualifica di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate.

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di "revisione straordinaria delle partecipazioni", si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell'art. 20 del medesimo Testo Unico e dell'art. 1, comma 611°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l'adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto, mentre il comma 4° della citata disposizione introduce un termine annuale per l'adozione dei provvedimenti (eventualmente) indicati in detto piano. Da una lettura coordinata delle due norme si deve pertanto ritenere che sussista l'obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti in virtù della revisione straordinaria delle partecipazioni solamente qualora questa preveda misure di alienazione o di "razionalizzazione" di cui all'art. 24, comma 1°, del TUSP.

Infine, si precisa che la presente "revisione straordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dall'art. 24 del TUSP e l'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, faccia riferimento al solo provvedimento di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP.

Le partecipazioni societarie del Comune di Modena

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Modena possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

1. CAMBIAMO s.p.a.
2. FORMODENA soc.cons. a r.l.
3. AMO s.p.a.
4. FARMACIE COMUNALI DI MODENA s.p.a.
5. MODENAFIERE s.r.l.
6. SETA s.p.a.
7. PROMO soc.cons. a r.l.
8. HERA s.p.a
9. ERVET s.p.a.
10. BANCA POPOLARE ETICA soc.coop.p.a.
11. LEPIDA s.p.a.

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra sono stati individuati gli enti controllati dal Comune di Modena, ovvero: CambiaMo s.p.a., ForModena soc.cons. a r.l., AMO s.p.a., Fondazione Cresci@Mo, Fondazione Teatro Comunale di Modena, ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano, ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili.

Alla data di riferimento della presente ricognizione, detti enti⁸ possedevano le seguenti partecipazioni in società, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di Modena:

B) Partecipazioni indirette

12. BPER BANCA s.p.a. (detenute per il tramite della “ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano”)

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all’art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati (www.comune.modena.it/organismi-partecipati).

Il presente atto racchiude in un unico documento anche le indicazioni (prescritte dall’art. 20, comma 2°, del TUSP, richiamato dall’art. 24, comma 1°, del medesimo Testo Unico) circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell’Ente Locale.

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Modena ha partecipazioni dirette o indirette verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l’oggetto sociale;

⁸ Cui il Comune di Modena (con lettera prot. 15963 del 2 febbraio 2016) ha chiesto di comunicare le partecipazioni da essi detenute in società alla data del 23 settembre 2016. A tale richiesta hanno risposto tutti gli enti sopra indicati fornendo riscontro negativo, a eccezione della ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano che ha confermato il possesso di n. 4613 azioni BPER.

- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;
- le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, del TUSP.

Al fine di fornire l'aggiornamento prescritto dall'art. 24, comma 2°, TUSP, in base al quale la presente revisione costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612°, della legge n. 190 del 2014, sono qui di seguito sinteticamente riepilogate le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione di quanto previsto in tale piano operativo di razionalizzazione⁹, con riferimento alle partecipazioni societarie oggetto di completa dismissione.

a. HSST-MO s.p.a.

La società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera e così realizzare uno strumento di concerto e di condivisione delle strategie da adottare nell'ambito dei processi decisionali di Hera, incrementando conseguentemente il potere negoziale dei soci modenesi.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni a norma delle disposizioni sopra citate, si è ritenuto opportuno sciogliere la società e perseguire le finalità cui questa era preordinata attraverso la stipula di un patto parasociale fra i soci pubblici modenesi di Hera.

A seguito della liquidazione di Hsst-Mo S.p.A. il Comune di Modena ha beneficiato delle seguenti assegnazioni, in proporzione alla propria quota di partecipazione: n. 102.227.948 azioni Hera S.p.A., euro 91.264,66 in denaro ed euro 59.106,69 a titolo di crediti (prevalentemente verso l'Erario). Lo scioglimento di Hsst-Mo S.p.A. e l'assunzione di una partecipazione diretta in Hera S.p.A. ha determinato il venir meno da un lato degli oneri per imposte sul reddito di esercizio e dei costi di funzionamento di Hsst-Mo S.p.A, dall'altro degli interessi attivi che Hsst-Mo S.p.A. incassava da investimento temporaneo di liquidità. A causa della progressiva diminuzione dei tassi di interesse il saldo finanziario complessivo è risultato positivo, determinando quindi un incremento del dividendo incassato dal Comune. Confrontando il dividendo che il Comune ha incassato nel 2014 da Hsst-Mo S.p.A. con il dividendo che il Comune ha incassato nel 2015 da Hera S.p.A. il beneficio è quantificabile in € 123.041,25.

b. CARPI FORMAZIONE s.r.l. (in liquidazione alla data di redazione del piano sopra menzionato)

La società, posta in liquidazione dal 31 dicembre 2013 in esecuzione dell'operazione di aggregazione fra le società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese (di cui verrà fatta menzione nella scheda relativa a ForModena), è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 giugno 2015 a chiusura del procedimento di liquidazione, da cui il Comune di Modena ha conseguito l'assegnazione dell'importo di euro 8.305,45.

⁹ La "Relazione sui risultati conseguiti nell'applicazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Modena", approvata con disposizione del Sindaco P.G. 46068 del 30.3.2016, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/allegati-2016/consuntivo-piano-razionalizzazione

c. MODENA AMORE MIO soc.coop.r.l.

Il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 86 del 19 novembre 2015, ha approvato la dismissione della partecipazione (attuata mediante l'esercizio del diritto di recesso previsto dallo statuto sociale), in quanto la società aveva un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e non era dunque consentito mantenere la partecipazione a norma dell'art. 1, comma 611°, lett. b), l. 23 dicembre 2014 n. 190. Da tale dismissione il Comune di Modena ha incassato il controvalore della propria quota di partecipazione, pari a euro 50.

d. BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA soc.coop.p.a.

Posto che la partecipazione è stata ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, con deliberazione n. 88 del 19 novembre 2015 il Consiglio comunale ne ha approvato la dismissione.

Tale dismissione è avvenuta mediante la vendita sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana delle 6.976 azioni del Comune di Modena, effettuata (al miglior prezzo e a cura del Tesoriere Comunale) in data 7 dicembre 2015. Il Comune di Modena ha incassato euro 50.576 a titolo di corrispettivo per tale cessione.

1. CambiaMo s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Scudari, 20 - 41121 - Modena
Partita IVA	03077890360
Data di costituzione	20/07/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	63,224%

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 8.3.2004 ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale n. 19/98.

La Società potrà inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	10.397.419	63,224%	10.397.419,00
ACER Modena	6.048.000	36,746%	6.048.000,00
Totale	16.445.419	100,00%	16.445.419,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
39.336	354.367	35.383	8.340	172.872

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
1.854.856	4.266.981	2.037.312	2.719.716

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	1.893.050	4.599.798	3.024.448
B) Costi della produzione	1.780.810	4.524.257	3.129.890
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	112.240	75.541	-105.442
C) Proventi e oneri finanziari	3.630	-2.584	-15.820
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	4.146	-14.325	430.788
Risultato prima delle imposte	120.016	58.632	309.526
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	84.633	50.292	136.654
23) Utile (perdita) dell'esercizio	35.383	8.340	172.872

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	93.294	69.287	147.804
C) Attivo circolante	17.288.508	18.248.186	19.202.194
D) Ratei e risconti	2.139	12.157	3.514
Total attivo	17.383.941	18.329.630	19.353.512

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	16.650.114	16.658.454	16.831.326
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	331
D) Debiti	200.613	1.659.709	2.504.299

E) Ratei e risconti	533.214	11.468	17.556
Totale passivo	17.383.941	18.329.630	19.353.512

Analisi della partecipazione e azioni previste

CambiaMo s.p.a. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito, per brevità "TUEL") e dell'art. 6, l.r. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) Modena e il Comune di Modena, ovvero allo scopo di «progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti» (ex art. 120 TUEL) necessari per dare compiuta attuazione al progetto "Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe" parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione all'interno dei "Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana".

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, come soggetto attuatore dei programmi, è divenuta il braccio operativo dei soci: in particolare, al programma Ministeriale e Regionale denominato "Contratti di Quartiere II" ricadente nel Comune di Modena sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico del Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS), del Programma per la riqualificazione urbana (PRU) e del Programma speciale d'area (PSA), per i quali la Società è risultata firmataria - quale soggetto attuatore - di accordi di programma, convenzioni e accordi operativi.

Sempre nell'ambito di tali programmi di finanziamento pubblico e dei processi di riqualificazione urbana attivati dall'Amministrazione Comunale, per la STU è stato possibile intervenire - sia come soggetto attuatore dei programmi comunali di nuova edificazione sia in proprio nell'ambito delle attività statutarie - nel progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Mercato Bestiame di Modena, intervenendo su diversi lotti sia per edilizia sovvenzionata destinata all'ERP sia per interventi di infrastrutturazione dei servizi territoriali.

La STU è inoltre stata individuata quale soggetto che interverrà nella realizzazione del programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, la società è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1, c.c., posto che l'Ente detiene il 63,224% delle azioni emesse dalla società.

La possibilità per gli enti locali di costituire (o detenere partecipazioni in) società di trasformazione urbana è espressamente prevista dall'art. 120 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derivate da normative successive se non espressamente)¹⁰, la partecipazione del Comune di Modena in CambiaMo deve ritenersi pienamente ammissibile.

Ciò nondimeno, si specifica che l'attività svolta dalla società:

¹⁰ Come peraltro ha avuto modo di precisare Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, 2 dicembre 2015, n. 170, richiamando il disposto dell'art. 1, comma 4°, TUEL: «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».

- è rivolta al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ente Locale, posto che rientra (quantomeno) nella «pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale» che l’art. 14, comma 27°, lett. d) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale, mentre, sotto altro aspetto, la valutazione di “stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell’art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore mediante la previsione di cui all’art. 120 TUEL;
- è qualificabile come «servizio di interesse generale» ai fini di cui all’art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP, se non altro in quanto la norma di cui all’art. 120 TUEL (sulla cui base si legittima la partecipazione del Comune a una società di trasformazione urbana) è contenuta nel titolo del TUEL dedicato ai «servizi e interventi pubblici locali».

Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- sino all’anno 2015, in ossequio a un generale criterio di prudenza ed economicità, la società si è avvalsa di personale impiegato mediante collaborazioni a progetto e (per lo svolgimento delle funzioni tecniche di studio, progettazione e direzione lavori relative al progetto più complesso denominato “riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord”) del personale dipendente dei soci. Nel corso dell’esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. *Jobs Act*), ha superato le predette forme di lavoro precario assumendo 3 dipendenti - impiegati a tutto il 2016 - e ha pertanto un numero di dipendenti pari a quello degli amministratori, posto che la società è tuttora amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri (il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell’art. 2449 c.c.) che ricoprono la carica a titolo gratuito. Quanto alla composizione dell’organo amministrativo, si specifica che in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 3° TUSP e in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale *ivi* menzionato, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa in capo all’assemblea ordinaria;
- Il Comune di Modena non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da CambiaMo s.p.a.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare CambiaMo ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che i membri dell’organo gestorio della società non ricevono emolumenti e che lo statuto è stato adeguato al fine di introdurre i limiti previsti dalle disposizioni del TUSP in materia di compensi dei componenti di organi sociali e dei dirigenti.

Nonostante l’art. 5 TUSP preveda una specifica esenzione dagli “oneri di motivazione analitica” ivi prescritti nel caso in cui la società venga costituita o le partecipazioni vengano acquisite «in conformità a espresse previsioni legislative», qual è nel caso di specie l’art. 120 TUEL, e dunque non si ravvisi l’obbligo di esporre in questa sede le motivazioni richieste alla luce del combinato

disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si precisa che la scelta di operare attraverso una società di trasformazione urbana risponde all'obiettivo di perseguire l'economicità dei processi e delle gestioni, raggruppando funzioni e attività in capo ad un unico soggetto con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantenendo, al contempo, in capo agli Enti soci (e precipuamente in capo al Comune) i poteri di indirizzo e controllo, come ha ritenuto il Consiglio Comunale con la delibera n. 39 del 29 maggio 2006 (mediante la quale sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto di CambiaMo), ove fra l'altro si legge che «la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana per la realizzazione dell'intervento consente all'Amministrazione [...] di passare dalla progettazione urbanistica definitiva ed esecutiva alla concreta attuazione di interventi particolarmente complessi ed importanti, che coinvolgono numerosi soggetti di varia natura» e che «per la migliore realizzazione e gestione degli interventi previsti nel progetto definitivo di riqualificazione urbanistica e sociale del comparto RNORD, potrà risultare necessario e opportuno conferire i beni immobili oggetto dell'intervento, previo adeguamento degli atti necessari» (il che è per l'appunto avvenuto mediante gli aumenti di capitale autorizzati dal predetto organo con delibere nn. 50 del 20 aprile 2009 e 62 del 22 dicembre 2011).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni già intraprese

In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera P.G. 164157 del 10 novembre 2016 a sollecitare la società a: (i) valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con quanto previsto all'art. 6, comma 3°, TUSP; (ii) predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; (iii) individuare l'eventuale personale in eccedenza e rispettare i conseguenti obblighi previsti dall'art. 25 TUSP in materia di personale); (iv) rispettare l'obbligo di equilibrio economico-finanziario e adottare un piano di risanamento qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emerga uno stato di crisi; (v) rispettare il massimo grado di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti; (vi) adottare provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- con lettera P.G. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena;
- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, ai cui risultati verrà data attuazione mediante gli atti

allo scopo necessari entro un anno dalla conclusione della presente cognizione (del che si darà conto nella relazione sui risultati conseguiti che verrà adottata, in conformità a quanto esposto nelle premesse, entro il medesimo termine).

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato dalla società con comunicazione del 10 febbraio 2017, con cui è stata riscontrata la relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera P.G. 15963 del 2 febbraio 2017), alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Come sopra accennato, alla società è stato assegnato l'obiettivo di non procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

2. ForModena soc.cons. a r.l.

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Strada Attiraglio, 7 - 41122 - Modena
Partita IVA	02483780363
Data di costituzione	30/12/1997
Data di trasformazione	06/02/2013
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	57,00%

Oggetto sociale

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	57,00%	441.569,88
Comune di Carpi	10,00%	77.468,40
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	10,00%	77.468,40
Unione Comuni Modenesi Area Nord	7,00%	54.227,88
Azienda Usl di Modena	5,00%	38.734,20
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena	5,00%	38.734,20
Comune di Vignola	3,00%	23.240,52
Comune di Pavullo nel Frignano	3,00%	23.240,52
Totale	100,00%	774.684,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
-57.317	-116.024	12.800	52.018	-93.949

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	MEDIA
1.765.960,00	4.079.973,00	1.712.006,00	2.519.313,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	2.003.333	3.251.773	1.907.887
B) Costi della produzione	1.969.354	3.183.664	1.998.874
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	33.979	68.109	-90.987
C) Proventi e oneri finanziari	-71	-787	-917
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	4.343	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-14.032	-1	1
Risultato prima delle imposte	24.219	67.321	-91.903
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.419	15.303	2.046
23) Utile (perdita) dell'esercizio	12.800	52.018	-93.949

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	107.746	94.168	87.266
C) Attivo circolante	2.001.282	1.966.668	1.382.640
D) Ratei e risconti	7.240	41.694	72.995
Total attivo	2.116.268	2.102.530	1.542.901

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	573.018	625.035	531.088
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	204.903	237.533	197.207
D) Debiti	1.334.570	1.237.198	814.606

E) Ratei e risconti	3.777	2.764	0
Totale passivo	2.116.268	2.102.530	1.542.901

Analisi della partecipazione e azioni previste

ForModena, che ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Centro di Formazione Professionale “Patacini” gestito dal Comune di Modena su delega regionale, progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l’occupazione qualificata intervenendo sulla crescita della professionalità delle risorse umane.

In particolare, la società svolge le proprie attività principalmente nei seguenti ambiti:

- formazione a supporto delle politiche di welfare (formazione per operatori delle strutture socio-assistenziali, per i portatori di handicap, per le fasce deboli sul mercato del lavoro; iniziative di formazione/azione a supporto dei processi di accreditamento delle strutture socio-assistenziali, interventi finalizzati ad accompagnare la programmazione del welfare locale);
- formazione e servizi a supporto delle transizioni (collaborazione con il sistema scolastico relativamente ai percorsi di assolvimento dell’obbligo, attivazione di percorsi formativi di raccordo formazione/lavoro, gestione dei progetti di alternanza nella scuola superiore, realizzazione di servizi per le transizioni lavorative di persone adulte, occupate e non occupate);
- formazione per le filiere produttive/distretti (interventi in quei contesti territoriali nei quali non sono presenti altre specifiche agenzie formative, per sviluppare e consolidare le competenze distintive delle filiere produttive e la loro competitività, supportando in particolare gli adeguamenti normativi sui temi della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della tutela dei consumatori, il sostegno alla nuova imprenditoria, le politiche di conciliazione e pari opportunità di genere, l’integrazione dei lavoratori immigrati, l’innalzamento e la qualificazione delle professionalità);
- formazione per la Pubblica Amministrazione;

Come già esposto nel piano adottato ai sensi dell’art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ForModena è la società risultante dall’aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese: Modena Formazione S.r.l. (controllata dal Comune di Modena), Carpiformazione S.r.l. (controllata dal Comune di Carpi e partecipata dal Comune di Modena) e Iride Formazione S.r.l. (interamente partecipata dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord).

Tecnicamente la predetta aggregazione si è realizzata attraverso il seguente percorso:

- ingresso dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord nella compagine sociale di Modena Formazione e consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi in Modena Formazione;
- trasformazione di Modena Formazione da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata - al fine di rafforzarne ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative - e contestuale modifica della denominazione in “ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi soc. cons. a r.l.”, avvenuta in data 6/2/2013;
- acquisizione, da parte di ForModena, dei rami di azienda di Carpiformazione e Iride Formazione necessari per lo svolgimento delle attività;
- messa in liquidazione di Carpiformazione e Iride Formazione, disposta, una volta conclusi lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi in corso, mediante deliberazioni delle rispettive assemblee dei soci nel mese di dicembre 2013. Per quanto riguarda Carpiformazione (come detto, partecipata dal Comune di Modena) la fase di liquidazione si è conclusa con il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione in data 19/1/2015 e con il conseguente riparto dell’attivo residuo (al Comune di Modena è stata attribuita un’assegnazione

in denaro dell'importo di euro 8.305,45); la società è quindi stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 giugno 2015.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, ForModena è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1, c.c., essendo la quota di partecipazione dell'Ente pari al 57% del capitale sociale.

Posto che, dapprima con la l.r. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, poi con la l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, sono state espressamente attribuite ai Comuni le funzioni di gestione di attività di formazione professionale ed è stato previsto che dette funzioni possano essere esercitate «in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati», la partecipazione del Comune di Modena in ForModena deve ritenersi coerente con le finalità istituzionali assegnate dalla legislazione (esclusivamente) competente in materia¹¹.

L'attività della società è inoltre qualificabile come «servizio di interesse economico generale» (ex art. 2, lett. i), TUSP) tanto in virtù della collocazione che riceve nell'ambito della normativa europea¹² quanto, di conseguenza, della disciplina che riceve a livello regionale: in particolare l'art. 28 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003 n. 12 qualifica per l'appunto la formazione professionale come «servizio pubblico». La partecipazione del Comune di Modena risulta quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, due dei quali indicati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci (in vigore a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012), il cui Presidente riceve un compenso annuo di euro 8.000 e i restanti componenti ricevono un gettone di presenza di 64 euro per un massimo di 6 sedute (ovvero in misura pari all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95). Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 21 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP e nell'attesa dell'emanazione del decreto ministeriale ivi menzionato, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione che deve essere presa dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da ForModena;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene ForModena sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che i compensi riconosciuti ai componenti del consiglio di amministrazione della società sono stati ridotti

¹¹ Infatti «con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni», come ha stabilito, fra le altre, Corte Cost., 26 aprile 2012, n. 108.

¹² Per una efficace sintesi di detti richiami normativi cfr. la Guida pubblicata dalla Commissione Europea in data 29.4.2013: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf

- nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012. Allo scopo di perseguire la massima razionalizzazione delle spese di funzionamento: (i) nel corso del triennio 2017-2019 la società individuerà inoltre forme di collaborazione con le altre società di formazione professionale operanti nella regione al fine di ricercare ambiti comuni di azione e costituire efficienti partenariati per la gestione dei progetti; (ii) nel corso del 2017 verranno conseguiti risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei costi di acquisto dei servizi di gestione reti e utenze (stimati in euro 2.000 circa) e buoni pasto (stimati in euro 1.500 circa);
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ForModena ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che ForModena è già una società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti nel territorio modenese.

Per quanto attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 208 del 18 dicembre 1997 (mediante la quale sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto di Modena Formazione s.r.l., poi unificata in ForModena s.r.l. a seguito delle operazioni sopra descritte, approvate con deliberazione del Consiglio n. 20 del 16 aprile 2012) ha espressamente ritenuto che la costituzione di una società per lo svolgimento delle funzioni di gestione di attività di formazione professionale delegate dalla regione fosse «il mezzo più efficace per raggiungere nello specifico i migliori risultati, senza limitare il fine pubblico di sviluppo economico e sociale, che in ogni caso resta garantito dalla posizione maggioritaria degli enti pubblici locali soci» e, più precisamente, veniva individuato nella società a responsabilità limitata «lo strumento più consono al raggiungimento di tale obiettivo».

Atteso che il risultato della società è stato negativo per 3 degli ultimi 5 esercizi, si precisa che dall'esame del bilancio previsionale della società per l'esercizio 2017, in cui viene ragionevolmente ipotizzato un valore della produzione di poco superiore a euro 2.000.000 (e un risultato positivo per euro 6.000) a fronte di una riduzione dei contributi in conto esercizio del 4% rispetto all'esercizio precedente, emerge il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società per l'esercizio in corso.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena è di entità tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

Sempre riguardo alla necessità della partecipazione in ForModena, si specifica che nell'esercizio in corso la società proseguirà nell'attuazione di importanti progetti di formazione professionale nel territorio di riferimento e avvierà ulteriori percorsi nell'ambito delle proprie attività sociali.

Azioni già intraprese

Come evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014 e nella relativa relazione sui risultati conseguiti, dall'operazione di aggregazione deliberata nel 2012 dagli enti soci al fine di razionalizzare il sistema formativo provinciale, è conseguita: una riduzione dei costi di gestione (in particolare i costi fissi per locazioni e spese condominiali, utenze,

manutenzioni, organi sociali e spese generali); una più generale ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale derivanti dal Fondo Sociale Europeo (in progressiva diminuzione); l'aggregazione di tre società (precedentemente operanti nel territorio in cui opera attualmente ForModena) che svolgevano attività fra loro similari; dal lato del Comune di Modena, l'eliminazione della partecipazione in Carpiformazione s.r.l., che svolgeva attività analoghe a quelle svolte dalla controllata Modena Formazione s.r.l.

Risulta dunque di tutta evidenza che ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 29 dicembre 2016, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP, il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera P.G. 164157 del 10 novembre 2016, a sollecitare la società a: (i) valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con quanto previsto all'art. 6, comma 3°, TUSP; (ii) predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; (iii) individuare l'eventuale personale in eccedenza e rispettare i conseguenti obblighi previsti dall'art. 25 TUSP in materia di personale; (iv) rispettare l'obbligo di equilibrio economico-finanziario e adottare un piano di risanamento qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emerga uno stato di crisi; (v) rispettare il massimo grado di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti; (vi) adottare provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- con lettera P.G. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-*quater*, comma 2°, TUEL, fra cui si segnalano: (i) il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena; (ii) contenimento dei costi per servizi di gestioni reti e utenze, per un risparmio di circa 2.000 euro; (iii) selezione di un nuovo fornitore di buoni pasto, per un risparmio di circa 1.500 euro; (iv) conseguimento nell'esercizio 2017 di un risultato prima delle imposte non inferiore a euro 6.000;
- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, ai cui risultati verrà data attuazione mediante gli atti allo scopo necessari entro un anno dalla conclusione della presente cognizione (del che si darà conto nella relazione sui risultati conseguiti che verrà adottata, in conformità a quanto esposto nelle premesse, entro il medesimo termine).

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato dalla società con comunicazione in data 7 febbraio 2017, con cui è stata riscontrata la relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera P.G. 15963 del 2 febbraio 2017), alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si

sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Come sopra accennato, alla società è stato assegnato l'obiettivo di non procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

3. AMO s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02727930360
Data di costituzione	09/06/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2032
Quota del Comune di Modena	45,00%

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed

integrazioni;

- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotraniari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	2.390.768	45,00%	2.390.768,00
Amministrazione provinciale di Modena	1.540.720	29,00%	1.540.720,00
Comune di Bastiglia	1.376	0,03%	1.376,00
Comune di Bomporto	11.920	0,22%	11.920,00
Comune di Campogalliano	528	0,01%	528,00
Comune di Camposanto	2.624	0,05%	2.624,00
Comune di Carpi	510.416	9,61%	510.416,00
Comune di Castelfranco Emilia	67.104	1,26%	67.104,00
Comune di Castelnuovo Rangone	9.696	0,18%	9.696,00
Comune di Castelvetro	11.488	0,22%	11.488,00
Comune di Cavezzo	5.216	0,10%	5.216,00
Comune di Concordia sulla Secchia	5.872	0,11%	5.872,00
Comune di Fanano	928	0,02%	928,00
Comune di Finale Emilia	35.088	0,66%	35.088,00
Comune di Fiorano Modenese	20.640	0,39%	20.640,00
Comune di Fiumalbo	128	0,00%	128,00
Comune di Formigine	116.512	2,19%	116.512,00
Comune di Frassinoro	1.248	0,02%	1.248,00
Comune di Guiglia	1.920	0,04%	1.920,00

Comune di Lama Mocogno	1.872	0,04%	1.872,00
Comune di Maranello	43.312	0,82%	43.312,00
Comune di Marano sul Panaro	2.832	0,05%	2.832,00
Comune di Medolla	12.944	0,24%	12.944,00
Comune di Mirandola	67.744	1,28%	67.744,00
Comune di Montecreto	288	0,01%	288,00
Comune di Montefiorino	1.136	0,02%	1.136,00
Comune di Montese	1.408	0,03%	1.408,00
Comune di Nonantola	400	0,01%	400,00
Comune di Novi di Modena	11.648	0,22%	11.648,00
Comune di Palagano	1.168	0,02%	1.168,00
Comune di Pavullo nel Frignano	37.552	0,71%	37.552,00
Comune di Pievepelago	864	0,02%	864,00
Comune di Polinago	592	0,01%	592,00
Comune di Prignano sulla Secchia	1.824	0,03%	1.824,00
Comune di Ravarino	3.696	0,07%	3.696,00
Comune di Riolunato	208	0,00%	208,00
Comune di San Cesario sul Panaro	4.768	0,09%	4.768,00
Comune di San Felice sul Panaro	14.992	0,28%	14.992,00
Comune di San Possidonio	1.856	0,04%	1.856,00
Comune di San Prospero	5.408	0,10%	5.408,00
Comune di Sassuolo	254.928	4,80%	254.928,00
Comune di Savignano sul Panaro	7.504	0,14%	7.504,00
Comune di Serramazzoni	8.608	0,16%	8.608,00
Comune di Sestola	1.424	0,03%	1.424,00
Comune di Soliera	21.520	0,41%	21.520,00
Comune di Spilamberto	21.216	0,40%	21.216,00
Comune di Vignola	45.248	0,85%	45.248,00
Comune di Zocca	1.696	0,03%	1.696,00
Totale	5.312.848	100,00%	5.312.848,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
3.586	1.532	19.558	91.746	66.104

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
29.662.279	29.206.411	29.558.917	29.475.869

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	29.662.279	29.206.411	29.558.917
B) Costi della produzione	29.552.642	29.156.213	29.542.883
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	109.637	50.198	16.034
C) Proventi e oneri finanziari	14.696	55.909	54.235
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-56.632	36.598	40.870
Risultato prima delle imposte	67.701	142.705	111.139
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.143	50.959	45.035
23) Utile (perdita) dell'esercizio	19.558	91.746	66.104

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	20.408.097	20.561.399	19.949.004
C) Attivo circolante	15.023.558	15.272.058	18.570.687
D) Ratei e risconti	1.523	8.649	16.363
Total attivo	35.433.178	35.842.106	38.536.054

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	19.121.805	19.213.553	19.279.654
B) Fondi per rischi e oneri	635.460	1.293.195	1.702.576
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	498.959	543.603	545.296
D) Debiti	7.146.132	7.146.983	9.873.675

E) Ratei e risconti	8.030.822	7.644.772	7.134.853
Totale passivo	35.433.178	35.842.106	38.536.054

Analisi della partecipazione e azioni previste

L’Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata “aMo” s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. L’Agenzia, inizialmente istituita fra l’amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni (cui il Comune di Modena ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14 dicembre 2000), è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003 (la trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 118 del 16 dicembre 2002).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall’art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l’adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l’amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La società è controllata dal Comune di Modena in quanto l’Ente, che detiene il 45% delle azioni di aMo, esercita un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c..

La partecipazione del Comune di Modena alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali¹³, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente¹⁴ (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di “stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell’art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall’art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all’Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società¹⁵.

¹³ La conformità fra la normativa della Regione Emilia Romagna e quella statale in materia di forma giuridica e organizzazione degli enti di governo d’ambito (società di capitali) esercenti funzioni amministrative relative all’organizzazione del trasporto pubblico locale e, ancor più specificamente, di obbligatoria adesione degli Enti Locali alle predette società, è già stata positivamente vagliata da Corte dei Conti-sez. contr. Emilia Romagna, 16 settembre 2015, n. 128.

¹⁴ Come stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all’analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a).

¹⁵ Sul punto la Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l’ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale».

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (viepiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2015) è sceso di circa euro 70.000 rispetto all'esercizio precedente;
- l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro>, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

Azioni già intraprese

In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto:

- con lettera P.G. 164157 del 10 novembre 2016, a sollecitare la società a: (i) valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con quanto previsto all'art. 6, comma 3°, TUSP; (ii) predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; (iii) individuare l'eventuale personale in eccedenza e rispettare i conseguenti obblighi previsti dall'art. 25 TUSP in materia di personale; (iv) rispettare l'obbligo di equilibrio economico-finanziario e adottare un piano di risanamento qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emerga uno stato di crisi; (v) rispettare il massimo grado di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti; (vi) adottare provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- con lettera P.G. 25482 del 17 febbraio 2017, ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala il divieto di acquisire partecipazioni in altre società se non previa autorizzazione del Comune di Modena;
- ad avviare un percorso congiunto con la società al fine di individuare eventuali margini di riduzione dei costi di funzionamento, ai cui risultati verrà data attuazione mediante gli atti allo scopo necessari entro un anno dalla conclusione della presente cognizione, anche alla luce della preannunciata riforma della normativa di settore (del che si darà conto nella relazione sui risultati conseguiti che verrà adottata, in conformità a quanto esposto nelle premesse, entro il medesimo termine).

Tanto nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento e di conseguente riduzione della spesa pubblica, quanto al fine di anticipare l'esercizio in via congiunta di alcune delle funzioni che dovrebbero venire affidate all'ente di governo dell'ambito sovraprovinciale, la società ha concluso (a partire dal 2015, e confermato anche per l'esercizio in corso) accordi di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di *customer satisfaction* nei due bacini e per l'analisi sui servizi di confine della sponda del Secchia che potrebbe portare, previo accordo con gli Enti Locali, a ulteriori azioni comuni relative alla programmazione e alle infrastrutture di fermata.

Nel medesimo contesto, è stato confermato per l'esercizio in corso l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato dalla società con comunicazione in data 2 marzo 2017, con cui è stata riscontrata la relativa richiesta del Comune di Modena inviata con lettera P.G. 15963 del 2 febbraio 2017), alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero

connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena in quanto amministrazione pubblica controllante.

Come sopra accennato, alla società è stato assegnato l'obiettivo di non procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite se non previa autorizzazione del Comune di Modena (il quale, ovviamente, dovrà in tal caso deliberare con il procedimento a tal fine previsto dal TUSP).

4. Farmacie Comunali di Modena s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via del Giglio, 21 - 41123 - Modena
Partita IVA	02747060362
Data di costituzione	05/10/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2061
Quota del Comune di Modena	33,40%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. Può inoltre gestire le farmacie di cui sono titolari altri Comuni soci, come le farmacie di cui sono titolari altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ed erogare ogni prestazione o servizio consentito (ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali). La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti, anche pubblici ed anche non personificati, operanti nel settore sanitario. La società può inoltre svolgere nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, anche fuori dal territorio comunale, verso altri soggetti, l'attività della vendita all'ingrosso di tutti i prodotti normalmente presenti nelle farmacie, oltre all'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori di produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, di cosmetici e di medicinali omeopatici.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	4.175	33,40%	6.680.000,00
Finube s.p.a.	7.950	63,60%	12.720.000,00
Azionariato diffuso	375	3,00%	600.000,00
Totali	12.500	100,00%	20.000.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
1.089.848	1.289.466	1.171.583	1.180.672	1.174.403

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
20.755.521	20.748.303	20.882.029	20.795.284

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	20.755.521	20.748.303	20.882.029
B) Costi della produzione	19.188.878	19.127.969	19.244.444
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.566.643	1.620.334	1.637.585
C) Proventi e oneri finanziari	221.288	171.578	78.944
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	36.152	4.760	27.874
Risultato prima delle imposte	1.824.083	1.796.672	1.744.403
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	652.500	616.000	570.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.171.583	1.180.672	1.174.403

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	29.282.801	27.221.508	26.670.454
C) Attivo circolante	7.064.946	9.173.254	4.751.038
D) Ratei e risconti	43.509	56.687	41.422
Totale attivo	36.391.256	36.451.449	31.462.914

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	31.796.588	31.877.260	26.939.164

B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	565.073	570.115	562.697
D) Debiti	4.012.749	4.000.850	3.961.053
E) Ratei e risconti	16.846	3.224	0
Totale passivo	36.391.256	36.451.449	31.462.914

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione n. 119 del 1° ottobre 2001 il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la costituzione di Farmacie Comunali di Modena s.p.a. (in forma abbreviata “FCM”), società che ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui il Comune di Modena è titolare (pari a 13, alla data di riferimento della presente relazione) in conformità a quanto previsto dall’art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, FCM è soggetta al controllo di Finube s.p.a. a norma dell’art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c., mentre il Comune di Modena detiene partecipazioni per il 33,40% del capitale della società, a fronte vendita di n. 2.186 azioni (pari al 17,488% del capitale sociale) autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18 giugno 2015 e perfezionatasi a seguito di procedimento a evidenza pubblica in data 3 novembre 2015.

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall’art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall’art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inherente all’esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall’art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell’art. 4 TUSP).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP:

- l’amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell’art. 2449 c.c. e riceve un compenso annuo di euro 25.000, risultante da una progressiva riduzione del 34% in occasione degli ultimi due rinnovi delle cariche sociali, mentre l’Amministratore delegato e il restante componente ricevono, rispettivamente, compensi pari a euro 45.260 (oltre ad una eventuale indennità di risultato parametrata all’utile netto di bilancio e al numero di prenotazioni CUP effettuate tramite le farmacie della società) ed euro 5.000. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre

del 2016 è pari a 73 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FCM;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - nonostante FCM fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabile (o meglio, in lieve aumento nell'ultimo esercizio preso a riferimento) la differenza fra valore della produzione e costi della produzione nonostante l'apertura di una nuova farmacia nel corso del 2015 e il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando (ii) in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, il Comune di Modena ha proposto alla società di introdurre misure analoghe a quelle previste ai commi 6° e 10° della disposizione appena richiamata con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FCM ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 119 del 1° ottobre 2001 (mediante la quale è stata approvata la costituzione di FCM s.p.a. e da cui sono tratte le espressioni fra virgolette che seguono), ha espressamente ritenuto che la costituzione di una società «potrà permettere una serie di vantaggi così riassumibili: - miglioramento del profilo manageriale in termini di efficienza e di competitività; - miglioramento dell'immagine verso l'esterno; - soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico», atteso che «nell'attuale situazione del mercato farmaceutico ed in relazione alla situazione normativa e organizzativa, si ritiene opportuno proporre nuove forme di gestione manageriali delle farmacie pubbliche in grado di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi prefissati, prevedendo peraltro una trasformazione della forma gestionale che non modifichi radicalmente quella attuale»: i livelli di efficienza così prefigurati possono ben dirsi ampiamente raggiunti, anche solo considerando che, sin dalla sua costituzione, la società ha sempre distribuito dividendi (euro 89 ad azione, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015).

Attesa l'insussistenza di vincoli normativi che impongano al Comune di mantenere la quota di maggioranza nel capitale della società di gestione delle farmacie, e posto che una partecipazione (seppur minoritaria) al capitale di FCM avrebbe comunque consentito al Comune di esercitare i poteri di indirizzo specificati più sotto, il Consiglio Comunale di Modena ha poi autorizzato (con deliberazione n. 56 del 18 giugno 2015) la riduzione della quota di partecipazione del Comune di Modena in FCM - e le modifiche allo statuto sociale che si rendevano allo scopo necessarie - al fine di poter incamerare il corrispettivo derivante dalla vendita delle azioni (pari euro 6.900.000).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell’Ente. In proposito, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a consentire il controllo *ex art. 2359 c.c.* in capo all’Ente socio, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata: la partecipazione del Comune al capitale della società è infatti condizione necessaria al fine di nominare il Presidente della società a norma dell’art. 2449 del codice civile, il che consente altresì al Comune (seppure in via mediata, per il tramite del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione) di esprimere il proprio gradimento rispetto all’acquisto da parte di qualsiasi soggetto di una quota «superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 40% e 45% del capitale sociale», tenuto conto delle «esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico» e dei «requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente» (come stabilito dall’art. 10 dello statuto).

Azioni già intraprese

Dalla sopra menzionata operazione di vendita delle azioni (perfezionata nel novembre 2015) è già conseguita una razionalizzazione della partecipazione del Comune, posto che l’Ente ha potuto realizzare un’entrata pari a euro 6.900.000 mantenendo la partecipazione in una misura sufficiente a garantire l’accesso al servizio così come declinato nell’art.4 del TUSP.

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all’art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall’art. 11, comma 16°, TUSP, con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha inoltre assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all’indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall’art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala la valutazione (ed eventualmente l’adozione) di misure finalizzate a: (i) contenere i compensi di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti entro i limiti normativamente stabiliti per le società a controllo pubblico; (ii) introdurre divieti di corrispondere ai dirigenti emolumenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili e di stipulare con essi patti di non concorrenza *ex art. 2125 c.c.*; (iii) perseguire scopi analoghi alle misure predette.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

5. ModenaFiere s.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Viale Virgilio, 58/B - 41123 - Modena
Partita IVA	02320040369
Data di costituzione	18/09/1995
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	14,61%

Oggetto sociale

La società opera statutariamente per il raggiungimento delle finalità di interesse generale quali la massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena e la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e delle medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione operanti nel territorio.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società può:

- promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici e strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia Romagna. In particolare la società gestisce il quartiere fieristico di Modena;
- promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali;
- organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	14,61%	112.480,40
Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.	51,00%	392.700,00
Amministrazione provinciale di Modena	14,61%	112.480,40
Camera di Comercio di Modena	14,61%	112.480,40
ProMo S.c.a r.l.	5,18%	39.858,82
Totali	100,00%	770.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
9.609	20.565	123.590	-250.074	-380.120

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
3.403.927	4.340.104	5.349.063	4.364.365

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	3.403.927	4.340.104	5.349.063
B) Costi della produzione	3.501.261	4.650.393	5.759.262
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-97.334	-310.289	-410.199
C) Proventi e oneri finanziari	-20.100	-28.689	-36.335
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	293.800	-643	-3.654
Risultato prima delle imposte	176.367	-339.621	-450.188
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	52.777	-89.547	-70.068
23) Utile (perdita) dell'esercizio	123.590	-250.074	-380.120

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	2.618.674	2.706.045	2.409.736
C) Attivo circolante	863.520	1.533.479	2.227.879
D) Ratei e risconti	64.827	81.722	86.633
Totale attivo	3.547.020	4.321.246	4.724.248

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO	1.407.476	1.157.403	777.282

B) Fondi per rischi e oneri	66.000	49.500	30.900
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	158.587	210.064	234.035
D) Debiti	1.894.848	2.869.418	3.625.255
E) Ratei e risconti	20.109	34.861	56.776
Totale passivo	3.547.020	4.321.246	4.724.248

Analisi della partecipazione e azioni previste

ModenaFiere s.r.l. (inizialmente denominata “Modena Esposizioni”) è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. e ProMo soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Il Comune di Modena ha concesso in gestione alla società il plesso fieristico sino al 31 dicembre 2023 mediante atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7, l.r. Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 12, il quale prevede, per l’appunto, che i soggetti gestori dei centri fieristici possano essere costituiti soltanto in forma di società di capitali, le quali abbiano la proprietà del quartiere fieristico o ne dispongano con titolo giuridicamente valido per un periodo non inferiore a dieci anni e abbiano ad oggetto la gestione del centro fieristico, specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi.

Nel corso del 2008, con l’obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le attività fieristiche dell’allora Modena Espozizioni al fine di incrementare le opportunità di crescita delle imprese del territorio modenese e promuovere quindi lo sviluppo dell’economia locale, sono entrate a far parte della compagine sociale anche la Provincia di Modena e la Camera di Commercio di Modena ed è stato stipulato un protocollo d’intesa di durata decennale fra tutti i soci (approvato dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 29 del 28 aprile 2008).

Quanto alle attività della società, si specifica infine che per il 2017 è previsto lo svolgimento di 21 manifestazioni che a vario titolo interessano i temi della promozione e sviluppo locale.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ModenaFiere è società soggetta al controllo della Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. a norma dell’art. 2359, comma 1°, n. 1), del codice civile, atteso che questa detiene il 51% del capitale sociale di ModenaFiere e la include nell’area di consolidamento del proprio bilancio di gruppo, mentre il Comune di Modena possiede una quota pari al 14,61% del capitale della società.

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in «società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici» è espressamente prevista dall’art. 4, comma 7°, TUSP. Tale previsione normativa, se da un lato vale certamente a ricoprendere dette attività nel novero di quelle consentite a norma della predetta disposizione, dall’altro ne caratterizza la coerenza rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente ovvero la valutazione di “stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell’art. 4 del TUSP. Ad ogni buon conto, quanto al rispetto del vincolo di scopo appena richiamato, si precisa che le attività svolte dalla società rientrano nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio che gli artt. 3 e 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuiscono ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

Con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, la maggioranza dei quali (compreso l'Amministratore Delegato) è nominata dal socio Fiere Internazionali di Bologna s.p.a., mentre il Presidente e il restante componente sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza, in virtù di quanto stabilito all'art. 6 del protocollo d'intesa sopra menzionato. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 300,00; Presidente e Amministratore Delegato percepiscono altresì un compenso annuo rispettivamente pari a euro 15.000 ed euro 10.000. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 11 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) nel corso del 2016 la società ha posto in essere azioni volte al contenimento dei costi diretti degli eventi e dei costi di struttura, nonché una revisione delle procedure di acquisto (ora programmate a cadenza trimestrale), che parrebbero idonee a garantire un effettivo risparmio e, conseguentemente, un risultato di sostanziale pareggio nell'esercizio 2016 e un utile per gli esercizi successivi; (ii) in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, il Comune di Modena ha proposto alla società di introdurre misure analoghe a quelle previste ai commi 6° e 10° della disposizione appena richiamata con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ModenaFiere ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. In merito, resta ovviamente salva l'ipotesi che la Regione - nell'esercizio delle funzioni «di programmazione e di pianificazione, nonché adozione dei relativi piani e programmi di intervento» in materia di fiere, a essa attribuite dalla l.r. Emilia-Romagna, 30 luglio 2015, n. 13 - decida di aggregare le società fieristiche attualmente operanti sul territorio regionale (orientamento di cui, peraltro, risulta evidenza nella deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016); il che, peraltro e con precipuo riferimento alle attività di ModenaFiere, avviene già in parte mediante l'elaborazione di piani industriali condivisi dalla controllante Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio Comunale di Modena, con la deliberazione consiliare n. 127 del 13 marzo 1995 (mediante la quale sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto di Modena Esposizioni s.r.l., poi denominata ModenaFiere) ha espressamente ritenuto che la costituzione di una società per la gestione del servizio fieristico fosse il mezzo più efficiente «da mantenersi, valorizzarsi e incrementarsi per i vantaggi indotti sul sistema imprenditoriale cittadino e provinciale e sull'occupazione conseguente», il tutto, anche in considerazione del ruolo di raccordo con la gestione e programmazione degli altri plessi fieristici regionali che l'allora Ente Fiere Internazionali di Bologna avrebbe svolto in ragione della presenza nella compagine societaria. Le ragioni poste a base della costituzione della società sono poi state ribadite dal Comune di Modena nella deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, con cui è stato autorizzato l'aumento di capitale realizzato nel 2008 contestualmente all'ingresso nella

compagine sociale della Provincia di Modena e della Camera di Commercio di Modena e la stipula del protocollo d'intesa fra tutti i soci, ove si legge che:

- «la modalità per garantire lo sviluppo e la valorizzazione del centro fieristico, in una logica di sistema territoriale locale e regionale, è stata individuata, in via prioritaria, nella ridefinizione dell'assetto societario di Modena Esposizioni S.r.l, da realizzarsi, anche al fine di dotare la società di maggiori risorse proprie, mediante un aumento di capitale da sottoscrivere da parte di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., Comune di Modena, Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena»;
- «il nuovo Protocollo [...] prevede, in particolare, l'impegno delle parti a promuovere lo sviluppo del centro fieristico attraverso la definizione congiunta di un piano industriale della società, nel quale vengano valutati, fra l'altro:
 - possibili iniziative di supporto e sviluppo delle rassegne ed iniziative attualmente organizzate nel quartiere fieristico di Modena, anche al fine di radicarne la presenza e l'indotto sull'economia cittadina;
 - il possibile sviluppo congiunto di manifestazioni e nuovi eventi;
 - la partecipazione della società alle iniziative di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale;
 - iniziative a favore dello sviluppo del territorio e del comprensorio industriale ed economico modenese;
 - l'organizzazione di eventi dedicati a espositori e visitatori esteri durante le manifestazioni sul territorio regionale;
 - l'eventuale sviluppo di attività di *incoming* di turismo *business* sul territorio modenese».

Atteso che il risultato della società è stato negativo negli ultimi 2 esercizi di riferimento, si precisa inoltre che:

- le perdite registrate in tali esercizi (sommate a quelle portate a nuovo dall'esercizio 2009) sono state assorbite mediante l'utilizzo delle riserve presenti a bilancio e la riduzione del capitale sociale, approvata con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società del 25 luglio 2016, in una misura reputata adeguata alle esigenze della società;
- nel corso del 2016 il piano industriale della società (sino al 2020) è stato appositamente emendato al fine di prevedere specifiche azioni che sono state giudicate idonee a consentire un risultato di sostanziale pareggio nell'esercizio 2016 e un utile per gli esercizi successivi (come espressamente ritenuto dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 39 del 7 luglio 2016, con la quale è stata autorizzata la predetta riduzione del capitale sociale), quali in particolare: (i) ottimizzazione delle procedure e di revisione delle modalità di acquisto finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale volta a contenere sia i costi di struttura che i costi diretti degli eventi; (ii) gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni dirette; (iii) gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette; (iv) sviluppo, seppur graduale, del fatturato delle manifestazioni i cui marchi sono stati acquisiti negli ultimi anni; (v) riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e *banqueting*, dopo il primo anno di gestione e ricognizione dell'attività.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo *ex art.* 2359 c.c. in capo all'Ente, è condizione necessaria al fine di esercitare i poteri di indirizzo attribuiti ai soci in virtù del protocollo sopra menzionato (fra cui si rimarca la condivisione di un piano industriale che preveda «iniziative a favore dello sviluppo

del territorio e del comprensorio industriale ed economico modenese»), anche mediante i propri rappresentanti nominati (come sopra esposto, congiuntamente agli altri soci di minoranza) in seno al consiglio di amministrazione della società. Sempre riguardo alla necessità del mantenimento della partecipazione in ModenaFiere, si specifica infine che in virtù della concessione dello spazio fieristico vigente fino al 31 dicembre 2023, la società è tenuta a effettuare investimenti sugli immobili oggetto di concessione per un valore medio di euro 350.000,00.

Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni previste dal piano industriale 2016-2020 (e già avviate) per ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società allo scopo di conseguire la massima efficienza gestionale possibile (e l'equilibrio, se non utili, di bilancio), al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP, con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha inoltre assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala la valutazione ed eventualmente l'adozione di misure finalizzate a: (i) contenere i compensi di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti entro i limiti normativamente stabiliti per le società a controllo pubblico; (ii) introdurre divieti di corrispondere ai dirigenti emolumenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili e di stipulare con essi patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c.; (iii) perseguire scopi analoghi alle misure predette.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

6. SETA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena
Partita IVA	02201090368
Data di costituzione (di Atcm s.p.a.)	01/01/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	11,05%

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	5.521.867	11,05%	1.325.248,08
Amministrazione provinciale di Modena	3.558.536	7,12%	854.048,64
Comune di Bastiglia	3.179	0,01%	762,96
Comune di Bomporto	27.512	0,06%	6.602,88
Comune di Campogalliano	1.216	0,00%	291,84
Comune di Camposanto	6.050	0,01%	1.452,00
Comune di Carpi	1.178.869	2,36%	282.928,56
Comune di Castelfranco Emilia	154.968	0,31%	37.192,32
Comune di Castelnuovo Rangone	22.395	0,05%	5.374,80
Comune di Castelvetro di Modena	26.517	0,05%	6.364,08
Comune di Cavezzo	12.050	0,02%	2.892,00
Comune di Concordia sulla Secchia	13.560	0,03%	3.254,40
Comune di Fanano	2.135	0,00%	512,4
Comune di Finale Emilia	81.049	0,16%	19.451,76

Comune di Fiorano Modenese	47.660	0,10%	11.438,40
Comune di Fiumalbo	270	0,00%	64,80
Comune di Formigine	269.087	0,54%	64.580,88
Comune di Frassinoro	2.897	0,01%	695,28
Comune di Guiglia	4.431	0,01%	1.063,44
Comune di Lama Mocogno	4.344	0,01%	1.042,56
Comune di Maranello	100.044	0,20%	24.010,56
Comune di Marano	6.529	0,01%	1.566,96
Comune di Medolla	29.917	0,06%	7.180,08
Comune di Mirandola	156.465	0,31%	37.551,60
Comune di Montecreto	614	0,00%	147,36
Comune di Montefiorino	3.876	0,01%	930,24
Comune di Montese	3.264	0,01%	783,36
Comune di Nonantola	933	0,00%	223,92
Comune di Novi di Modena	26.922	0,05%	6.461,28
Comune di Palagano	2.688	0,01%	645,12
Comune di Pavullo	86.743	0,17%	20.818,32
Comune di Pievepelago	2.014	0,00%	483,36
Comune di Polinago	1.362	0,00%	326,88
Comune di Prignano sulla Secchia	4.196	0,01%	1.007,04
Comune di Ravarino	8.529	0,02%	2.046,96
Comune di Riolunato	479	0,00%	114,96
Comune di San Cesario sul Panaro	10.995	0,02%	2.638,80
Comune di San Felice sul Panaro	34.628	0,07%	8.310,72
Comune di San Possidonio	4.295	0,01%	1.030,80
Comune di San Prospero	12.492	0,03%	2.998,08
Comune di Sassuolo	864.670	1,73%	207.520,80
Comune di Savignano	17.339	0,04%	4.161,36
Comune di Serramazzoni	19.892	0,04%	4.774,08
Comune di Sestola	3.289	0,01%	789,36
Comune di Soliera	49.722	0,10%	11.933,28
Comune di Spilamberto	48.985	0,10%	11.756,40
Comune di Vignola	104.523	0,21%	25.085,52
Comune di Zocca	3.927	0,01%	942,48
Comune di Piacenza	4.992.085	9,99%	1.198.100,40
TPER s.p.a.	3.325.025	6,65%	798.006,00

ACT Reggio Emilia	7.709.136	15,42%	1.850.192,64
HERM s.r.l.	21.416.074	42,84%	5.139.857,76
Totale	49.990.244	100,00%	11.997.658,56

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
76.308	-3.594.310	84.902	546.240	5.328.615

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
104.227.438	104.719.620	108.875.828	105.940.962

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	104.227.438	104.719.620	108.875.828
B) Costi della produzione	103.233.336	101.856.577	102.786.013
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	994.103	2.863.043	6.089.815
C) Proventi e oneri finanziari	-168.921	-353.383	-206.270
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-12.594	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	806.943	-131.132	203.731
Risultato prima delle imposte	1.619.530	2.378.528	6.087.276
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.534.628	1.832.288	758.661
23) Utile (perdita) dell'esercizio	84.902	546.240	5.328.615

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	19.310	19.310	0

B) Immobilizzazioni	55.590.995	53.915.100	48.896.879
C) Attivo circolante	40.513.830	43.150.489	44.180.050
D) Ratei e risconti	1.500.618	1.621.157	1.641.176
Totale attivo	97.624.753	98.706.056	94.718.105

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	9.088.168	9.634.408	14.963.192
B) Fondi per rischi e oneri	4.542.401	6.058.604	2.019.016
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.176.769	14.935.692	13.803.964
D) Debiti	38.830.712	35.638.886	34.768.430
E) Ratei e risconti	29.986.703	32.438.466	29.163.503
Totale passivo	97.624.753	98.706.056	94.718.105

Analisi della partecipazione e azioni previste

Come già esposto nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in forma abbreviata "SETA s.p.a.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM s.p.a., TEMPI s.p.a., Consorzio ACT ed AE s.p.a., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 (per quanto concerne il Comune di Modena, con deliberazione consiliare n. 40 del 3 ottobre 2011) ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM s.p.a. nell'attuale denominazione della società.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, mentre AE s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2015 a conclusione del procedimento di liquidazione.

La società, a capitale pubblico di maggioranza a norma dell'art. 1.2 del relativo statuto, non è qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c. e il patto parasociale a cui sono stati vincolati fino al 31 dicembre 2016 il Comune di Modena, la Provincia di Modena, il Consorzio ACT Reggio e il Comune di Piacenza - congiuntamente, detentori del 45,061% delle azioni emesse dalla società - non prevedeva il consenso unanime per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale (come invece richiesto dall'art. 2, lett. b), secondo periodo, TUSP).

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, il Comune di Modena ha proposto alla società di introdurre misure analoghe a quelle previste ai commi 6° e 10° della disposizione appena richiamata con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017; (iv) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione.
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre

società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si specifica che l'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata (e autorizzata dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 40 del 3 ottobre 2011, da cui sono tratte le espressioni fra virgolette che seguono) al fine di «creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale [...] nell'ottica del perseguitamento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi».

Infine, si precisa che l'equilibrio economico-finanziario della società è verificato alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di euro 5.328.615, nonostante la generale riduzione di contributi integrativi erogati dagli Enti Locali (tanto in conto esercizio quanto in conto investimenti) verificatasi nel settore: nel caso di SETA la riduzione registrata nel bilancio 2015, pari a circa 1,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, è stata compensata dall'incremento dei ricavi tariffari (per circa 2,2 milioni di euro) e dei ricavi derivanti dall'implementazione di misure volte alla lotta all'evasione (1,1 milioni di euro in valore assoluto);
- con parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per euro 266.431,00 e a riserva straordinaria per euro 2.067.458,00;
- nel bilancio previsionale della società per l'esercizio 2017 è previsto un risultato positivo (al netto delle imposte) indicato in euro 1.836.000.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo ex art. 2359 c.c. in capo all'Ente, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di: (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto; (ii) nominare - di concerto con gli altri enti locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.

Azioni già intraprese

Come evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, della legge n. 190 del 2014 e

nella relativa relazione sui risultati conseguiti, dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni previste dal piano industriale 2016-2018 (e già avviate) per ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società allo scopo di conseguire la massima efficienza gestionale possibile, al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, comma 16°, TUSP, con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017 il Comune di Modena ha inoltre assegnato alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it/organismi-partecipati/news/allegati%202017/report-obiettivi-2017) in conformità a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2°, TUEL, fra cui si segnala la valutazione ed eventualmente l'adozione di misure finalizzate a: (i) contenere i compensi di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti entro i limiti normativamente stabiliti per le società a controllo pubblico; (ii) introdurre divieti di corrispondere ai dirigenti emolumenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili e di stipulare con essi patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c.; (iii) perseguire scopi analoghi alle misure predette.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

7. ProMo soc.cons. a r.l.

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Via Ganaceto, 134 - 41121 - Modena
Partita IVA	01804520367
Data di costituzione	27/11/1987
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	9,50%

Oggetto sociale

La Società per la promozione dell'economia modenese (in forma abbreviata "ProMo") ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto.

La società ha inoltre lo scopo di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese, con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	9,50%	949.794,65
Camera di Comercio di Modena	90,00%	8.996.518,10
Amministrazione provinciale di Modena	0,50%	49.772,52
Totale	100,00%	9996085,27

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
11.381	6.846	42.857	-48.449	-107.974

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
437.741	279.882	228.771	315.465

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico				
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	
A) Valore della produzione	437.741	279.882	228.771	
B) Costi della produzione	419.347	355.175	352.682	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.394	-75.293	-123.911	
C) Proventi e oneri finanziari	37.660	18.964	16.564	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	
E) Proventi e oneri straordinari	-9.829	8.404	-2.000	
Risultato prima delle imposte	46.225	-47.925	-109.347	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.368	524	-1.373	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	42.857	-48.449	-107.974	

Stato Patrimoniale				
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	
B) Immobilizzazioni	3.815.825	3.770.782	3.712.376	
C) Attivo circolante	8.090.740	7.981.197	7.939.783	
D) Ratei e risconti	0	186	266	
Total attivo	11.906.565	11.752.165	11.652.425	

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	11.692.453	11.644.006	11.536.030
B) Fondi per rischi e oneri	22.795	22.795	19.894
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	22.586	25.954	29.453
D) Debiti	147.123	38.492	47.892

E) Ratei e risconti	21.608	20.918	19.156
Totale passivo	11.906.565	11.752.165	11.652.425

Analisi della partecipazione e azioni previste

Costituita nel 1987 come società consortile da Comune di Modena, Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena (soci di maggioranza), insieme alle associazioni imprenditoriali modenese e ad istituti di credito inseriti nel contesto economico locale, ProMo ha operato per l'attuazione di politiche di sviluppo locale coordinate in ambito provinciale e finalizzate alla crescita qualitativa e tecnologica delle imprese, svolgendo attività di promozione del sistema economico anche mediante la gestione di progetti di supporto alla diffusione delle innovazioni.

Nel dicembre 2009, considerato il livello di specializzazione e di innovazione tecnologica raggiunto complessivamente dal sistema produttivo modenese ed il cambiamento degli scenari economici internazionali, i soci pubblici hanno deciso di riorganizzare l'assetto degli organismi pubblici di servizio alle imprese, adeguandone le funzioni ai fabbisogni più recenti.

La Camera di Commercio è stata individuata come l'ente in cui ricondurre ad unitarietà le azioni di marketing territoriale e si è quindi proceduto ad una rimodulazione dell'assetto societario di ProMo con la cessione all'ente camerale della maggior parte delle quote possedute da Comune e Provincia di Modena.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ProMo non è soggetta a controllo da parte del Comune di Modena, in quanto questo Ente detiene una partecipazione pari al 9,50% del capitale della società.

Posto che permangono le ragioni esposte nel piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, l. 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla decisione di dismettere la partecipazione nella società, con il presente provvedimento il Comune di Modena esprime la propria decisione di dismettere la partecipazione in ProMo - seguendo la procedura allo scopo prevista dai commi 4°e ss. dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - in quanto non necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune.

Attesa la decisione di dismettere la partecipazione per i motivi anzidetti, in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP, si fornisce unicamente riscontro del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d), TUSP: come risulta dai dati sintetici esposti nelle tabelle di cui sopra, il fatturato medio della società nell'ultimo triennio è infatti inferiore al milione di euro.

Oltre a essere impossibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione della quota di partecipazione in ProMo (atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società), non è nemmeno possibile prevedere il corrispettivo realizzabile dalla cessione della partecipazione (poiché la società risulta scarsamente appetibile sul mercato), mentre per il caso del recesso l'unica valorizzazione della partecipazione allo stato effettuabile è quella basata sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero euro 11.536.030,00), che risulta pari a euro 1.095.922,85.

Per mera completezza espositiva si rimarca infine quanto già rilevato nella relazione sui risultati conseguiti predisposta e trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti a norma della citata l. 190 del 2014, ovvero che non è stato possibile per il Comune dare seguito alla decisione adottata nell'ambito del predetto piano di razionalizzazione: la scarsa appetibilità della società sul

mercato e l'insussistenza nello statuto di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, unitamente all'incertezza venutasi a creare intorno alla portata della disposizione di cui all'art. 1, comma 569°, l. n. 147 del 2013, ha reso sostanzialmente impraticabile l'ipotesi della fuoriuscita dalla società. A ciò si aggiunga che la Camera di Commercio di Modena, socio di maggioranza di ProMo, aveva indicato nel proprio piano di razionalizzazione adottato ai sensi della dell'art. 1, comma 612°, della l.190 del 2014, l'intenzione di mantenere la propria partecipazione, così rendendo impercorribile l'ipotesi di porre in liquidazione la società.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

8. HERA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna
Partita IVA	4245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	Fino al 31/12/2100
Quota del Comune di Modena	6,5193%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe)
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento)
- (c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Bologna	144.951.776	9,7313%	144.951.776,00
Con.Ami	108.334.164	7,2730%	108.334.164,00
Comune di Modena	97.107.948	6,5193%	97.107.948,00
Ravenna Holding S.p.A.	79.226.545	5,3189%	79.226.545,00
Comune di Trieste	68.569.983	4,6034%	68.569.983,00
Comune di Padova	54.564.822	3,6632%	54.564.822,00
Comune di Udine	44.134.948	2,9630%	44.134.948,00
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320	1,6270%	24.235.320,00
Rimini Holding S.p.A.	24.085.208	1,6170%	24.085.208,00

Comune di Cesena	19.511.213	1,3099%	19.511.213,00
Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari	99.449.539	6,6765%	99.449.539,00
Soci privati / altri soci pubblici / flottante	725.367.279	48,6974%	725.367.279,00
Totale	1.489.538.745	100,0000%	1.489.538.745,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
126.755	134.358	181708	182.407	194.000

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
4.456.932	4.189.099	4.487.000	4.377.677

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Ricavi	4.851.341	4.513.572	4.818.000
Costi operativi	4.435.538	4.072.328	4.376.000
Utile operativo	415.803	441.244	442.000
Totale gestione finanziaria	-155.062	-146.182	-134.000
Altri ricavi non operativi	45.225	0	0
Utile prima delle imposte	305.966	295.062	308.000
Imposte dell'esercizio	124.258	112.655	114.000
Utile netto dell'esercizio	181.708	182.407	194.000

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Attività non correnti	5.439.264	5.650.657	5.769.000
Attività correnti	2.791.613	2.781.470	2.487.000
Attività non correnti destinate alla vendita	3.300	601	0
Totale attività	8.234.177	8.432.728	8.256.000

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Patrimonio netto	2.305.723	2.459.001	2.503.000
Passività non correnti	3.858.955	3.673.622	3.515.000
Passività correnti	2.069.499	2.300.105	2.238.000
Totale passività	5.928.454	5.973.727	5.753.000
Totale patrimonio netto e passività	8.234.177	8.432.728	8.256.000

Analisi della partecipazione e azioni previste

Hera s.p.a, costituita con atto in data 10 marzo 1995, è la società risultante dall'unione (avvenuta a partire dal novembre 2002) di dodici aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali in varie aree del nord Italia: Amf (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (San Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). A queste imprese si sono successivamente aggiunte Agea e Acosea (Ferrara), Meta (Modena), Sat (Comuni del distretto ceramico modenese), Marche Multiservizi (Pesaro e Urbino), Acegas-Aps (Padova e Trieste), Amga (Udine).

Hera ha dunque rappresentato la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate e ha proseguito nel corso degli anni un percorso di crescita progressiva, incorporando altre società attive negli stessi ambiti in territori limitrofi.

Attualmente Hera è il primo operatore nazionale nell'area ambiente, il secondo nel ciclo idrico integrato, il terzo nella distribuzione del gas e il quinto nella vendita di energia elettrica, servendo complessivamente oltre 3,5 milioni di cittadini.

Dal 26 giugno 2003 Hera s.p.a. è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a..

Il Comune di Modena detiene attualmente 97.107.948 azioni ordinarie della società (pari al 6,5193% del capitale sociale), iscritte nell'apposito registro istituito al fine di beneficiare del voto maggiorato ex art. 127-quinquies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma dell'art. 16.4 dello statuto sociale. Come già esposto nella relazione predisposta e trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, questa partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune in conseguenza dell'assegnazione di

azioni Hera derivante dalla liquidazione di Hsst-Mo s.p.a., la quale si è conclusa con l'approvazione ai sensi dell'art. 2493 c.c. del bilancio finale di liquidazione depositato in data 7 agosto 2015 (Hsst-Mo s.p.a. era la società creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni Hera di concambio ricevute a fronte della fusione per incorporazione di Meta s.p.a., avvenuta nel 2005).

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 14 membri (che diventeranno 15 a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016), due dei quali sono designati - nell'ambito della lista con cui si presentano per la nomina da parte dell'assemblea della società - dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci pubblici e al patto parasociale di secondo livello concluso fra i soci pubblici modenesi (in particolare, uno di questi, con funzioni di vicepresidente della società, è indicato direttamente dal Comune di Modena e l'altro dall'assemblea costituita fra i soci modenesi in virtù del patto di sindacato fra essi stipulato). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del Gruppo) al terzo trimestre del 2016 è pari a 3.964 unità;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- la partecipazione al capitale della società consente al Comune di Modena di proseguire nella direzione (indicata dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 9 giugno 2015, con cui sono stati forniti gli indirizzi per la fusione di Meta in Hera) di «(a) attuare un importante progetto industriale su base regionale; (b) creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; (c) realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; (d) garantire una qualificata presenza sul territorio; (e) mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza» mediante l'esercizio dei diritti e delle

prerogative assegnate ai soci pubblici in seno alla società (tanto dal vigente statuto, quanto dai patti parasociali stipulati fra i predetti soggetti).

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

9. Ervet s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Morgagni, 6 - 40122 - Bologna
Partita IVA	00569890379
Data di costituzione	15/02/1974
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,121%

Oggetto sociale

La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna e nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea. Organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento;
- f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

La società, in conformità ai principi dello statuto regionale e agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	1.630.207	98,364%	8.411.868,12
Unione Reg. Camere Commercio Emilia Rom.	12.967	0,782%	66.909,72
Provincia di Ravenna	2.500	0,151%	12.900,00
Comune di Ferrara	2.047	0,124%	10.562,52
Comune di Modena	2.000	0,121%	10.320,00
Comune di Finale Emilia	1.000	0,060%	5.160,00
Comune di Ravenna	1.000	0,060%	5.160,00
Provincia di Rimini	733	0,044%	3.782,28
Comune di Faenza	482	0,029%	2.487,12
ACER della provincia di Reggio Emilia	440	0,027%	2.270,40
URBER Unione Reg.le Bonifiche Emilia R.	440	0,027%	2.270,40
Istituto autonomo case popolari di Parma	293	0,018%	1.511,88
Camera di commercio di Modena	293	0,018%	1.511,88
ACER della provincia di Ravenna	224	0,014%	1.155,84
ACER della provincia di Modena	224	0,014%	1.155,84
Azienda Interregionale per il fiume Po	224	0,014%	1.155,84
ACER della provincia di Ferrara	146	0,009%	753,36
Comune di Bondeno	146	0,009%	753,36
ACER della provincia di Forlì-Cesena	146	0,009%	753,36
Comune di Alseno	146	0,009%	753,36
Comune di Zibello	146	0,009%	753,36
Provincia di Forlì-Cesena	146	0,009%	753,36
Comune di Meldola	146	0,009%	753,36
CER Consorzio di bonifica	146	0,009%	753,36
Consorzio di bonifica Romagna occidentale	146	0,009%	753,36
Consorzio di bonifica Emilia centrale	146	0,009%	753,36
Comune di Forlì	117	0,007%	603,72
Amministrazione provinciale di Ferrara	93	0,006%	479,88
ACER della provincia di Rimini	74	0,005%	381,84
ACER della provincia di Piacenza	73	0,004%	376,68
Comune di Castelbolognese	73	0,004%	376,68
Azienda USL di Ferrara	73	0,004%	376,68
Azienda USL di Modena	73	0,004%	376,68
Ente gest. parchi biodiversità Emilia occ.le	73	0,004%	376,68

Az. Osp. di Bologna Policlinico Malpighi	73	0,004%	376,68
Provincia di Reggio Emilia	71	0,004%	366,36
Totale	1.657.327	100,00%	8.551.807,32

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
13.000	64.587	1.131	59.940	105.877

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
10.410.904	8.481.832	7.569.860	8.820.865

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/214	31/12/2015
A) Valore della produzione	7.822.363	9.064.993	9.061.780
B) Costi della produzione	7.503.563	8.985.657	8.962.715
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	318.800	79.336	99.065
C) Proventi e oneri finanziari	109.074	70.964	54.564
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-149.772	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	0	115.800	173.690
Risultato prima delle imposte	278.102	266.100	327.319
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	276.971	206.160	221.442
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.131	59.940	105.877

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/214	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0

B) Immobilizzazioni	3.609.335	3.313.628	1.694.022
C) Attivo circolante	12.041.965	13.005.730	15.556.578
D) Ratei e risconti	42.084	33.877	2.905
Totale attivo	15.693.384	16.353.235	17.253.505

Passivo	31/12/2013	31/12/214	31/12/2015
A) Patrimonio netto	10.032.106	10.452.334	10.558.209
B) Fondi per rischi e oneri	21.034	41.311	84.626
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	477.120	1.136.703	1.146.960
D) Debiti	5.128.841	4.690.403	5.462.935
E) Ratei e risconti	34.283	32.484	775
Totale passivo	15.693.384	16.353.235	17.253.505

Analisi della partecipazione e azioni previste

Per espressa previsione dell'art. 23 l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 14 (che ha sostituito l'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 13 maggio 1993, n. 25), «Ervet rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale».

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, opera (a seguito delle leggi regionali di riordino n. 5 del 2003 e n. 26 del 2007) come società “strumentale” a servizio della Regione e degli Enti locali per la realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo territoriale. Inoltre, a seguito della l.r. n. 14 del 2014, essa ha esteso il proprio ambito di iniziative anche alla promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali e alle attività di formazione e aggiornamento professionale, sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio.

Ervet è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo» da parte della Regione Emilia Romagna - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lett. o) e c) dell'art. 2 TUSP - , in quanto ne detiene il 98,364% del capitale sociale e ha in essere con la società una convenzione che disciplina poteri e modalità di esercizio di detto controllo secondo quanto previsto dall'art. 6, l.r. 13 maggio 1993, n. 25. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stata inoltre prevista (all'art. 18.3 dello statuto della società) la possibilità per le pubbliche amministrazioni socie diverse dalla regione di stipulare apposite convenzioni con la società per regolare il rispettivo controllo analogo (il che andrebbe a connotare detto controllo come “congiunto” ex art. 2, lett. d) TUSP).

Con deliberazione consiliare n. 184 del 6 novembre 1997, il Comune di Modena ha acquisito n. 2000 azioni della società (attualmente pari allo 0,12% del capitale sociale) al valore nominale di euro 10.320,00, al fine di poter valutare, attraverso la partecipazione alla società, tutte le opportunità attivabili per la città di Modena e per l'imprenditoria modenese.

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che le attività svolte dalla società rientrano:

- nelle finalità istituzionali del Comune, posto che sono (quantomeno) da ricomprendersi nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio di cui fanno menzione gli artt. 3 e 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP¹⁶.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, la cui maggioranza (compreso il Presidente) è nominata dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Ciascuno dei due consiglieri riceve un compenso pari a euro 1.500 annui, mentre il compenso annuo del Presidente ammonta attualmente a euro 37.750 (il tutto, nel rispetto del limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26). Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 62 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che lo statuto della società contempla la possibilità che venga nominato un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP;
- il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Ervet;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che sono stati introdotti nello statuto della società i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre sono tuttora operative le collaborazioni avviate fra tutte le società *in house* della Regione (ovvero, oltre a Ervet s.p.a., Lepida s.p.a., Aster soc.cons. a r.l. e CUP 2000 soc.cons.p.a.) al fine di realizzare sinergie e svolgere funzioni trasversali fra le stesse, come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016;
- la possibilità di aggregare Ervet con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Ervet e Aster soc.cons. a r.l. Sempre a tal riguardo si rammenta che in virtù di quanto disposto dall'art. 22 della l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 14, nel dicembre 2014 la società ha incorporato a seguito di fusione la NuovaQuasco soc.cons. a r.l.

¹⁶ La scelta di erogare servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali mediante organismi di tipo societario ricade nella competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale, come sancito da Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229 (richiamata espressamente a supporto delle osservazioni contenute nel Parere del 16 aprile 2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema del TUSP-A.G. 297).

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 184 del 6 novembre 1997, ha ritenuto che «l'acquisto di 2.000 (duemila) azioni Ervet da nominali L. 10.000 (diecimila) pari a L. 20.000.000 (ventimilioni) [...] consente di essere partecipi dell'Assemblea dei soci, anche al fine di valutare con immediatezza tutte le opportunità che possono attivarsi per la città di Modena e per l'imprenditoria modenese».

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione in Ervet s.p.a., con riserva di compiere ulteriori valutazioni alla luce degli strumenti che la Regione vorrà adottare per dare attuazione alle funzioni che la citata l.r. n. 14 del 2014 ha assegnato alla società, nonché della eventuale conclusione di accordi volti a disciplinare modalità e poteri per l'esercizio del controllo congiunto a norma del novellato statuto.

Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle operazioni di razionalizzazione avviate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP (segnatamente, la collaborazione con le altre società *in house* della regione e la fusione per incorporazione della NuovaQuasco soc.cons. a r.l.), si segnala che lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal TUSP per le «società *in house*».

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

10. Banca Popolare Etica soc.coop.p.a.

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Sede legale	Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 - Padova
Partita IVA	01029710280
Data di costituzione	30/05/1998
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,0685%

Oggetto sociale

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE”) svolge attività di raccolta dei risparmio e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare la società, per disposizione statutaria, si propone di “gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio- economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Soci

All’ultimo aggiornamento disponibile per il 2016, la società contava 39.490 soci, di cui 32.944 persone fisiche, 6.405 persone giuridiche e numerosi enti locali (questi ultimi, elencati nel documento liberamente consultabile sul sito della società all’indirizzo <http://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/informazioni-legali/Enti%20locali%20soci/ENTI%20LOCALI%20SOCI.pdf>).

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
1.856	1.918	1.922	4.788	3.702

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
43.541	52.668	63.919	53.376

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Margine di interesse	21.780	23.221	23.352
Margine di intermediazione	32.102	42.247	44.135
Risultato netto della gestione finanziaria	28.925	36.603	35.717
Costi operativi	24.519	28.108	30.018
Utile(perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	4.149	8.493	5.698
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	2.091	3.352	1.949
Utile (perdita) d'esercizio	1.922	4.788	3.702

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Cassa e disponibilita' liquide	1.930	1.900	2.192
Attività finanziarie e crediti	1.071.675	1.171.516	1.222.898
Immobilizzazioni	18.824	18.472	19.328
Altre attività	9.471	11.209	14.945
Total attivo	1.101.900	1.203.097	1.259.363

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	65.399	81.387	87.693
B) Fondi per rischi e oneri	406	1.293	1.034
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	971	1.131	1.052
D) Debiti	1.035.124	1.119.286	1.169.584
Total passivo	1.101.900	1.203.097	1.259.363

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 127 dell'11 luglio 1996 è stata autorizzata l'adesione alla "Cooperativa Verso la Banca Etica" e, al contempo, al progetto promosso da varie associazioni modenese per la costituzione di una banca che consentisse l'accesso al credito, con

condizioni particolarmente vantaggiose, per il settore non profit. Raggiunto il capitale sociale necessario per la costituzione di una banca popolare, nel 1998 la Cooperativa Verso la Banca Etica si è trasformata in “Banca Popolare Etica”. A oggi può ritenersi che il progetto originario - al quale anche il Comune di Modena, come appena ricordato, ha contribuito - sia stato realizzato: i soci persone fisiche rappresentano infatti quasi l’84% del totale dei soci.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, Banca Etica non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche e il Comune di Modena detiene attualmente 775 azioni ordinarie della società (pari allo 0,0685% del capitale sociale).

Con il presente provvedimento il Comune di Modena esprime la propria decisione di dismettere la partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si omette pertanto l’analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e si specifica che:

- l’alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell’art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti;
- non è possibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni di Banca Etica, atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società;
- per la cessione della partecipazione è unicamente possibile ipotizzare un corrispettivo massimo pari al valore di emissione (dato dal valore nominale aumentato del sovrapprezzo applicato sulle azioni di nuova emissione), per un totale di euro 44.562,50, posto che la società è costituita in forma cooperativa e, pertanto, chiunque intenda divenire socio può sempre acquistare nuove azioni al valore di emissione;
- per il caso del recesso l’unica valorizzazione della partecipazione allo stato effettuabile è quella basata sulla corrispondente frazione del patrimonio netto della società (come risultante dall’ultimo bilancio disponibile, ovvero euro 79.909.048,00), che risulta pari a euro 59.817,47.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

11. Lepida s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	0,0015%

Oggetto sociale

Lepida s.p.a. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda

larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

8. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;

10. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	65.068	99,301	65.068.000
Comune di Modena	1	0,0015	1.000
Altri enti pubblici	457	0,6975	457.000
Totale	65.526	100	65.526.000

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/Elenco%20Soci%20al%2026012017.pdf.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
142.412	430.829	208.798	339.909	184.920

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
18.861.222	21.618.474	26.640.268	22.373.321

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Valore della produzione	18.861.222	21.618.474	27.165.059
B) Costi della produzione	17.528.976	20.878.407	27.083.031
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.332.246	740.067	82.028
C) Proventi e oneri finanziari	-45.371	73	-2.067
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-511.340	0	307.746
Risultato prima delle imposte	775.535	740.140	387.707
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	566.737	400.231	202.787
23) Utile (perdita) dell'esercizio	208.798	339.909	184.920

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	31.431.700	54.465.129	52.930.764
C) Attivo circolante	19.412.210	19.686.601	24.780.253
D) Ratei e risconti	89.607	905.305	887.283
Totale attivo	50.933.517	75.057.035	78.598.300

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	36.604.673	62.063.580	62.248.499
B) Fondi per rischi e oneri	0	66.596	66.596
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	852.070	873.510	818.793
D) Debiti	12.807.532	11.309.791	13.569.054
E) Ratei e risconti	669.242	743.558	1.895.358
Totale passivo	50.933.517	75.057.035	78.598.300

Analisi della partecipazione e azioni previste

Lepida s.p.a. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della l.r. 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni socie e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-*bis* della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

In virtù della convenzione vigente fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-*bis*, della legge regionale n. 11 del 2004 (approvata dal Comune di Modena con deliberazione consiliare n. 30 del 24 marzo 2014), sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida s.p.a. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-*bis* della medesima legge).

Lepida è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP - per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, cui la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società, a fronte delle modifiche approvate dall'assemblea straordinaria della società in data 19 dicembre 2016) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e delle relative azioni, di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati dalla società, nonché di verifica delle azioni e delle procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.7 allo statuto di Lepida) che la società «pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi».

La Regione è socio di maggioranza della società in quanto detiene 99,301% del capitale della società, mentre il Comune di Modena ha acquisito al valore nominale di euro 1.000,00 un'azione della società (attualmente pari allo 0,0015% del capitale sociale) con deliberazione consiliare n. 47 del 19 luglio 2010.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale (questa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 6 maggio 2014 e confermata con deliberazione del medesimo organo n. 399 dell'8 agosto 2014). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (emandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP¹⁷.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui *infra*. Posto che il numero

¹⁷ La scelta di erogare servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali mediante organismi di tipo societario ricade nella competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale, come sancito da Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229 (richiamata espressamente a supporto delle osservazioni contenute nel Parere del 16 aprile 2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema del TUSP-A.G. 297).

medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;

- Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA *ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012*, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società *in house* della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016);
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 47 del 19 luglio 2010 ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida s.p.a. in quanto ciò permette al Comune «partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004» e di «usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci». Dette motivazioni risultano vieppiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida, quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 399 dell'8 agosto 2014 (da cui sono tratte le espressioni che seguono fra virgolette), considerato che «Lepida s.p.a., in quanto società *in house* providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Modena» e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verta in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopperire a tali defezioni del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti

soci in sede di comitato di indirizzo).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLIER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società *in house*» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra preciseate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

12. BPER Banca s.p.a. (partecipazione indiretta)

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Via San Carlo, 8/20 - 41121 - Modena
Partita IVA	01153230360
Data di costituzione	29/12/1983
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota posseduta da ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S.Paolo e S.Geminiano	0,00096%
Quota indiretta del Comune di Modena	0,00082%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

Composizione del capitale sociale

Informazioni sull'assetto societario di BPER Banca sono reperibili sul sito internet di CONSOB all'indirizzo: www.consolb.it/main/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2017/35880_Az.html?filedate=09/03/2017&sem=/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2017/35880_Az.html&docid=0&link=Pie-chart+Capitale+ordinario%253D%252Fdocumenti%252Fassetti%252Fsemestre1-2017%252F35880_TOrdDich.html%253B+Pie-chart+Capitale+votante%253D%252Fdocumenti%252Fassetti%252Fsemestre1-2017%252F35880_TVotDich.html&nav=false

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2011	2012	2013	2014	2015
237.359	-32.598	16.114	29.781	219.232

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2013	2014	2015	Media
2.811.771	2.647.407	2.410.873	2.623.350

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)			
	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Margine di interesse	1.289.989	1.291.809	1.227.541
Margine di intermediazione	2.151.442	2.169.530	2.318.071
Risultato netto della gestione finanziaria	1.274.895	1.311.311	1.580.271
Costi operativi	1.193.346	1.252.376	1.367.113
Utile(perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	66.824	58.165	213.514
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	51.968	28.384	-5.718
Utile (perdita) d'esercizio	16.114	29.781	219.232

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Cassa e disponibilità liquide	488.522	450.766	390.371
Attività finanziarie e crediti	58.399.422	57.331.821	57.863.049
Immobilizzazioni	1.764.615	1.784.600	1.871.485
Altre attività	1.105.493	1.085.733	1.136.326
Totale attivo	61.758.052	60.652.920	61.261.231

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
A) Patrimonio netto	4.711.760	5.510.131	5.651.798
B) Fondi per rischi e oneri	305.796	355.775	410.399
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	208.390	221.919	200.669
D) Debiti	56.532.106	54.565.095	54.998.365
Totale passivo	61.758.052	60.652.920	61.261.231

Analisi della partecipazione e azioni previste

Fondata nel 1867 con il nome di Banca Popolare di Modena, dal 1973 la banca ha avviato un percorso di crescita con l'aggregazione di numerosi istituti di credito del territorio emiliano-romagnolo, fino ad assumere una dimensione rilevante nella regione. Nel 1992 ha assunto la denominazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna e ha avuto inizio il Gruppo BPER. Nel 1994 la società ha dato avvio a una progressiva espansione attraverso l'acquisizione di varie banche locali. La società, prima costituita nella forma di cooperativa per azioni, si è trasformata in società per azioni in data 26 novembre 2016. Il Gruppo BPER è presente in 18 regioni con circa 1.200 filiali, 12mila dipendenti e 2 milioni di clienti. L'Istituto è invece presente in quindici regioni con 778 sportelli, ed è quotato dal settembre 2011 nel FTSE Mib, indice azionario di Borsa italiana.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, BPER Banca non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. Il Comune di Modena non detiene direttamente alcuna partecipazione in tale società; detiene indirettamente n. 4.613 azioni BPER Banca (pari allo 0,009543% del capitale sociale) per il tramite della ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano (avente sede in Modena, Corso Canalgrande n. 103; con codice fiscale 03219370362), ente soggetto a controllo da parte del medesimo Comune ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lett. g), TUSP (nei termini meglio specificati in premessa), che ha ricevuto detti titoli in lascito.

In conformità con quanto deciso nel piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alle azioni (direttamente possedute) della allora Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc.coop.p.a. e considerato che permangono le medesime ragioni ivi poste alla base di una tale decisione, con il presente provvedimento il Comune di Modena esprime la propria volontà di dismettere la partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si omette pertanto l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e si specifica che:

- l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti;
- non è possibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni di BPER Banca, atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società;
- il valore nominale delle azioni è pari a euro 13.839,00, mentre sulla base della quotazione media del periodo 15/2/2017-15/3/2017 (€ 4,47) mese il controvalore di tali azioni ammonta a circa euro 20.620,00;

Partecipazioni indirette

La partecipazione del Comune di Modena in BPER Banca è essa stessa una partecipazione indiretta. Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.